

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, li 18 giugno 2013

Circolare n. 4/2013

Oggetto: "Pillole fiscali"

Gentili Clienti,

portiamo alla Vostra conoscenza le ultime novità in campo fiscale.

1) Proroga all'8 luglio dei termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO e IRAP 2013.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno u.s., è stata disposta la **proroga all'8 luglio 2013** del termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dai modelli di dichiarazione UNICO e IRAP. La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità. La proroga si applica anche a coloro i quali partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza e ai contribuenti minimi.

Per gli stessi soggetti sono stati prorogati i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini erano fissati al 17 giugno; tra questi, quindi, anche la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sugli immobili situati all'estero (Ivие) e quella sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) nonché il diritto annuale CCIAA.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, i versamenti potranno essere effettuati entro l'8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse.

Qualora si proceda al pagamento dei tributi tramite rateazione desideriamo sottolineare che, dopo il pagamento della prima "trance", il prossimo 8 luglio, per le rate successive sono confermate le consuete scadenze, ossia 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre (nel caso di rateazione massima in sei rate).

2) Novità in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Sono state introdotte importanti novità sia per i lavori di riqualificazione energetica (agevolazione 55%), sia per quelle relative ai lavori di ristrutturazione edilizia (agevolazione 36%/50%).

Per quanto riguarda le agevolazioni sui lavori di riqualificazione energetica è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese sostenute. Dal 1° Luglio 2013, inoltre, tale aliquota è stata elevata al 65%. La medesima agevolazione del 65% è valida invece fino al 30 giugno 2014 nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica vengano eseguiti dal condominio.

In relazione alla detrazione sui lavori di ristrutturazione edilizia, è stata prorogata sempre fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 50% con un importo massimo di 96.000,00 euro. Ricordiamo che, a partire dal 1° Gennaio 2014, la detrazione citata ritornerà alla precedente aliquota del 36%, con un importo massimo di spesa agevolabile di 48.000,00 euro. Il criterio base rimane quello di cassa, ossia del periodo in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta.

La detrazione del 50%, sempre per le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2013, è stata estesa anche all'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare massimo di 10.000,00 euro (con un bonus quindi pari a 5.000,00 euro).

3) Novità in materia di compensazione tra crediti e debiti verso la Pubblica Amministrazione.

Il Decreto Legge 35/2013, approvato in data 5 giugno u.s., ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia di compensazione tra crediti e debiti maturati verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare è stato confermato per il 2013 il limite massimo compensabile per anno solare, nella misura di 516.000,00 euro, mentre dal 2014 tale limite è stato innalzato ad euro 700.000,00.

Inoltre è stata ampliata la tipologia di compensazioni effettuabili, prima limitata ai soli debiti iscritti a ruolo.

Ora, tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo ed anche con i debiti derivanti dagli istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio:

- accertamento con adesione (che permette al contribuente di usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge);
- acquiescenza (che permette la medesima riduzione di cui sopra a patto di rinunciare ad impugnare l'avviso di accertamento o di non presentare l'accertamento con adesione);
- conciliazione giudiziale (che permette al contribuente di usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative dovute nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge);
- mediazione (per controversie con il Fisco non superiori a 20.000,00 euro).

La disciplina in oggetto è stata inoltre estesa anche ai crediti derivanti dalle prestazioni professionali. Pertanto anche i crediti vantati dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione potranno essere certificati e compensati con le somme dovute per il pagamento di imposte e contributi.

La certificazione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso una piattaforma elettronica (sistema PCC) messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> dove è necessario registrarsi ed accreditarsi.

Una volta completata la procedura di accreditamento e certificazione del credito (la Pubblica Amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere) è possibile effettuare la compensazione mediante richiesta all'agente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti si intende estinguere. L'agente della riscossione ritira la certificazione originale e ne consegna una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Una volta verificata con l'Amministrazione debitrice la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, (l'Amministrazione debitrice deve rispondere entro 10 giorni, e l'agente di riscossione comunica all'azienda l'esito della verifica), il debito dell'azienda nei confronti della PA si estingue «limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione» e l'azienda ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'avvenuta compensazione è comunicata dall'agente della riscossione all'ente debitore e a quello impositore entro cinque giorni lavorativi (attraverso posta elettronica certificata o piattaforma elettronica).

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti